

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 428/2000 del Consiglio, del 14 febbraio 2000, relativo alla conclusione del protocollo che fissa per il periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé** 1
- Protocollo che fissa per il periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe** 3
- Regolamento (CE) n. 429/2000 della Commissione del 25 febbraio 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 10
- Regolamento (CE) n. 430/2000 della Commissione, del 25 febbraio 2000, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la quarta gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999 12
- Regolamento (CE) n. 431/2000 della Commissione, del 25 febbraio 2000, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 220ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90 13
- Regolamento (CE) n. 432/2000 della Commissione, del 25 febbraio 2000, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la quarantottesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 14
- Regolamento (CE) n. 433/2000 della Commissione, del 25 febbraio 2000, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri 16
- Regolamento (CE) n. 434/2000 della Commissione, del 25 febbraio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare 17



Regolamento (CE) n. 435/2000 della Commissione, del 25 febbraio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie	19
Regolamento (CE) n. 436/2000 della Commissione, del 25 febbraio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera	21
Regolamento (CE) n. 437/2000 della Commissione, del 25 febbraio 2000, che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la quarta gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999	23
Regolamento (CE) n. 438/2000 della Commissione, del 25 febbraio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere	24
Regolamento (CE) n. 439/2000 della Commissione, del 25 febbraio 2000, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali	25
★ Regolamento (CE) n. 440/2000 della Commissione, del 25 febbraio 2000, che determina i quantitativi per i quali sono concesse, per l'anno 2000, le assegnazioni annuali agli «operatori nuovi arrivati» nel quadro dei contingenti tariffari all'importazione delle banane ACP tradizionali	27
Regolamento (CE) n. 441/2000 della Commissione, del 25 febbraio 2000, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento irlandese	29
★ Regolamento (CE) n. 442/2000 della Commissione, del 25 febbraio 2000, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata	33
Regolamento (CE) n. 443/2000 della Commissione, del 25 febbraio 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione	36
Regolamento (CE) n. 444/2000 della Commissione, del 25 febbraio 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2176/1999	38
Regolamento (CE) n. 445/2000 della Commissione, del 25 febbraio 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2178/1999	39
Regolamento (CE) n. 446/2000 della Commissione, del 25 febbraio 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2179/1999	40
Regolamento (CE) n. 447/2000 della Commissione, del 25 febbraio 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2180/1999	41
★ Direttiva 2000/5/CE della Commissione, del 25 febbraio 2000, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE ⁽¹⁾	42

Commissione

2000/167/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1999, che approva un programma nazionale di aiuti finlandese in attuazione dell'articolo 141 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia [notificata con il numero C(1999) 5200]** 44

2000/168/CE:

Decisione della Commissione, del 17 febbraio 2000, relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia [notificata con il numero C(2000) 434] ... 50

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 1431/1999 della Commissione, del 30 giugno 1999, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1° luglio 1999-30 giugno 2000) (GU L 166 dell'1.7.1999)** 51
- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 2592/1999 della Commissione, dell'8 dicembre 1999, recante modifica del regolamento (CE) n. 1826/1999 che modifica il regolamento (CE) n. 929/1999 che istituisce dazi antidumping e dazi compensativi provvisori sulle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia per quanto riguarda taluni esportatori, istituisce dazi antidumping e dazi compensativi provvisori sulle importazioni di tale salmone per quanto riguarda taluni esportatori, modifica la decisione 97/634/CE che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardo alle importazioni di tale salmone e modifica il regolamento (CE) n. 772/1999 del Consiglio che impone dazi antidumping e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di tale salmone (GU L 315 del 9.12.1999)** 51

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 428/2000 DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 2000

relativo alla conclusione del protocollo che fissa per il periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) In base all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe ⁽²⁾, le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo di applicazione del protocollo.
- (2) In seguito a tali negoziati, il 31 maggio 1999 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa per il periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo succitato.
- (3) Risponde all'interesse della Comunità approvare tale protocollo oggetto del presente regolamento.
- (4) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri in base alla ripartizione delle possibilità di pesca tradizionali nell'ambito dell'accordo di pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che fissa per il periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra

la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

- tonniere congelatrici con reti a circuizione: Francia 18, Spagna 18,
- tonniere con lenza a canna: Francia 7,
- pescherecci con palangari di superficie: Spagna 28, Portogallo 5.

2. Qualora le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscano le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a sottoscrivere il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ Parere emesso il 18 gennaio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 54 del 25.2.1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GAMA

PROTOCOLLO

che fissa per il periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe

Articolo 1

A decorrere dal 1° giugno 1999 e per un periodo di tre anni, le possibilità di pesca di cui all'articolo 2 dell'accordo sono fissate come segue:

- tonniere congelatrici con reti a circuizione: 36 navi,
- tonniere con lenza a canna: 7 navi,
- pescherecci con palangari di superficie: 33 navi.

Articolo 2

1. La compensazione finanziaria di cui all'articolo 6 dell'accordo è fissata ad un importo annuo di 318 750 EUR, da versare rispettivamente entro il 31 ottobre 1999 per la prima rata, entro il 31 maggio 2000 per la seconda ed entro il 31 maggio 2001 per la terza.

2. Tale importo copre 8 500 tonnellate annue di catture nelle acque di São Tomé e Príncipe. Se la media annuale delle catture effettuate dai pescherecci della Comunità nelle acque di São Tomé e Príncipe nell'ambito del presente protocollo supera tale quantitativo, l'importo della compensazione finanziaria è maggiorato di 50 EUR per tonnellata supplementare.

3. La destinazione della predetta compensazione è di esclusiva competenza del governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe. Essa è versata a favore della Banca centrale di São Tomé e Príncipe.

Articolo 3

La Comunità partecipa inoltre, per la durata del protocollo, al finanziamento delle seguenti azioni, per un importo di 956 250 EUR, ripartito come segue:

- 1) programmi scientifici e tecnici destinati a migliorare le conoscenze alieutiche e biologiche relative alla zona di pesca di São Tomé e Príncipe: 286 875 EUR;
- 2) potenziamento del sistema di sorveglianza, ispezione e controllo delle zone di pesca: 286 875 EUR;
- 3) sostegno istituzionale all'amministrazione responsabile della pesca: 114 750 EUR;
- 4) borse di studio e corsi di formazione pratica nelle diverse discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca; contributo di São Tomé e Príncipe alle organizzazioni internazionali della pesca e partecipazione di delegati di São Tomé e Príncipe alle riunioni internazionali concernenti la pesca: 191 250 EUR;
- 5) sostegno alla pesca artigianale: 76 500 EUR.

Tali azioni sono decise di comune accordo tra le autorità competenti di São Tomé e Príncipe e la Commissione delle Comunità europee.

Gli importi suddetti sono versati sui conti bancari indicati dal governo di São Tomé e Príncipe.

Il ministero della pesca di São Tomé e Príncipe trasmette alla delegazione della Commissione europea a São Tomé e Príncipe una relazione annuale sull'esecuzione di dette azioni e sui risultati ottenuti. La Commissione si riserva il diritto di chiedere al ministero della pesca ogni informazione complementare su tali risultati e di riesaminare i pagamenti di cui sopra in funzione dell'effettiva realizzazione delle azioni.

Articolo 4

Qualora la Comunità ometta di effettuare i pagamenti di cui agli articoli 2 e 3, può essere sospesa l'applicazione del presente protocollo.

Articolo 5

L'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe è abrogato e sostituito dall'allegato al presente protocollo.

Articolo 6

Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 1999.

—

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE DA PARTE DEI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ**1. FORMALITÀ PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELLE LICENZE**

Le procedure applicabili per la domanda e il rilascio delle licenze di cui all'articolo 4 dell'accordo sono le seguenti:

Le autorità competenti della Comunità sottopongono al ministero dell'agricoltura e della pesca di São Tomé e Príncipe, tramite la delegazione della Commissione responsabile per São Tomé e Príncipe, una domanda per ciascun peschereccio che intende esercitare la pesca a norma dell'accordo, almeno venti giorni prima dell'inizio del periodo di validità richiesto.

Le domande sono presentate conformemente all'apposito formulario che è fornito a tal fine dal governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e il cui modello è allegato (appendice 1).

Le licenze sono rilasciate, entro venti giorni dalla presentazione della domanda, dalle autorità di São Tomé e Príncipe agli armatori o ai loro rappresentanti tramite la delegazione della Commissione responsabile per São Tomé e Príncipe.

La licenza è rilasciata a nome di un determinato peschereccio e non è trasferibile. Tuttavia, su richiesta della Commissione, in caso di dimostrata forza maggiore, la licenza rilasciata per un peschereccio può essere sostituita da una nuova licenza per un altro peschereccio avente caratteristiche analoghe a quelle del peschereccio che esso sostituisce. L'armatore del peschereccio da sostituire consegna la licenza annullata al ministero dell'agricoltura e della pesca di São Tomé e Príncipe tramite la delegazione della Commissione responsabile per São Tomé e Príncipe.

Nella nuova licenza sono indicati:

- la data del rilascio,
- il fatto che la licenza sostituisce quella rilasciata per il peschereccio precedente, per il periodo di validità residuo.

In tal caso, non è dovuta alcuna somma forfettaria, quale prevista in appresso al punto 5.

La licenza deve essere conservata permanentemente a bordo. Tuttavia, una volta ricevuta la notifica del pagamento dell'anticipo inviata dalla Commissione alle autorità di São Tomé e Príncipe, la nave viene iscritta in un elenco delle navi autorizzate a pescare, trasmesso alle autorità di São Tomé e Príncipe incaricate del controllo della pesca. Una copia della suddetta licenza può essere ottenuta per telefax in attesa del ricevimento della licenza propriamente detta; tale copia viene conservata a bordo.

2. VALIDITÀ E PAGAMENTO DELLE LICENZE

Le licenze hanno una durata di validità di un anno. Esse sono rinnovabili.

I canoni di cui all'articolo 4 dell'accordo sono fissati a 25 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe.

Le autorità competenti di São Tomé e Príncipe comunicano le modalità di pagamento del canone, i conti bancari e le monete da utilizzare.

Le licenze sono rilasciate previo versamento, presso la Banca centrale di São Tomé e Príncipe, di una somma forfettaria di 3 750 EUR l'anno per le tonniere congelatrici con rete a circuizione, di 625 EUR l'anno per le tonniere con lenze a canna, di 1 375 EUR l'anno per i pescherecci con palangari di superficie di oltre 150 tonnellate di stazza lorda (tsl) e di 1 000 EUR l'anno per i pescherecci con palangari di superficie di stazza uguale o inferiore a 150 tsl; tali importi corrispondono al canone da pagare per la cattura di:

- 150 tonnellate di tonno pescato annualmente da una tonniera a circuizione,
- 25 tonnellate di tonno pescato annualmente da una tonniera con lenze a canna,
- 40 tonnellate annue per i pescherecci con palangari di superficie di stazza uguale o inferiore a 150 tsl,
- 55 tonnellate annue per i pescherecci con palangari di superficie di stazza superiore a 150 tsl.

3. DICHIARAZIONE DELLE CATTURE E COMPUTO DEI CANONI DOVUTI DAGLI ARMATORI

Le navi debbono tenere un giornale di bordo, secondo il modello ICCAT riportato nell'appendice 2, per ciascun periodo di pesca trascorso nelle acque di São Tomé e Príncipe. Il giornale di bordo deve essere compilato anche nel caso in cui non vengano effettuate catture.

I pescherecci di cui al precedente comma, per i periodi nei quali non si sono trovati nelle acque di São Tomé e Príncipe, sono tenuti a compilare il giornale di bordo di cui sopra con la menzione «Fuori ZEE São Tomé e Príncipe».

I giornali di bordo di cui al presente paragrafo sono trasmessi al ministero dell'Agricoltura e della Pesca entro un termine di 15 giorni lavorativi dal loro arrivo in un porto.

Copie di tali documenti sono inviate agli istituti scientifici di cui al settimo comma seguente, e alla delegazione della Commissione responsabile per São Tomé e Príncipe.

São Tomé e Príncipe effettua il computo dei canoni dovuti a titolo dell'anno civile precedente, sulla base delle dichiarazioni di cattura per peschereccio comunitario e delle altre informazioni da esso detenute.

Tale computo è notificato alla Commissione entro il 31 marzo per l'anno precedente e la Commissione lo trasmette entro il 15 aprile contemporaneamente agli armatori e alle autorità nazionali degli Stati membri interessati.

Gli armatori, qualora contestino il computo presentato da São Tomé e Príncipe, possono consultare gli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture, quali l'Istituto francese di ricerca scientifica per lo sviluppo della cooperazione (ORSTOM) e l'Istituto oceanografico spagnolo (IEO) e concertarsi quindi con le autorità di São Tomé e Príncipe per effettuare il computo definitivo entro il 15 maggio dell'anno in corso. Qualora non siano pervenute osservazioni degli armatori entro tale data, il computo effettuato da São Tomé e Príncipe è considerato definitivo. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il computo definitivo relativo alla propria flotta.

Gli eventuali pagamenti supplementari rispetto all'anticipo sono effettuati dagli armatori presso la Banca centrale di São Tomé e Príncipe entro il 31 maggio dello stesso anno.

Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'importo dell'anticipo di cui sopra, l'armatore non può recuperare la somma residua corrispondente.

4. ISPEZIONE E CONTROLLO

Tutti i pescherecci della Comunità che operano nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe permettono ed agevolano la salita a bordo e l'espletamento dei compiti di qualsiasi funzionario di São Tomé e Príncipe incaricato di ispezionare e controllare le attività di pesca. La presenza del funzionario a bordo non deve superare il tempo necessario alla verifica delle catture per campione e a qualsiasi altra ispezione relativa alle attività di pesca.

5. OSSERVATORI

Su richiesta delle autorità di São Tomé e Príncipe, le navi tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie prendono a bordo un osservatore, a cui viene riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore è fissata dalle autorità di São Tomé e Príncipe, ma in linea di massima non deve eccedere il tempo necessario all'esecuzione dei suoi compiti. A bordo, l'osservatore:

- osserva le attività di pesca delle navi;
- verifica la posizione delle navi impegnate in attività di pesca;
- procede ad operazioni di campionatura biologica nel quadro di programmi scientifici;
- prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;
- verifica i dati sulle catture relativi alla zona di São Tomé e Príncipe che figurano nel giornale di bordo.

Durante la permanenza a bordo, l'osservatore:

- adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;
- rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

Le condizioni del suo imbarco sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo accomandatario e dalle autorità di São Tomé e Príncipe. L'armatore versa al governo di São Tomé e Príncipe, tramite il raccomandatario, 10 EUR per giornata trascorsa dall'osservatore a bordo di una nave tonniere con reti a circuizione o di un peschereccio con palangari di superficie. Le spese di mobilitazione e smobilitazione dell'osservatore sono a carico dell'armatore nel caso in cui quest'ultimo non sia in grado di imbarcarlo e sbarcarlo in un porto di São Tomé e Príncipe convenuto di comune accordo con le autorità del paese.

Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo convenuto al momento convenuto e nelle dodici ore che seguono, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.

6. ZONA DI PESCA

I pescherecci di cui all'articolo 1 del protocollo sono autorizzati a svolgere le proprie attività di pesca nelle acque situate ad oltre 12 miglia marine dalla costa di ciascuna isola.

7. ENTRATA NELLA ZONA E USCITA DALLA STESSA

I pescherecci notificano almeno 24 ore prima alla radiostazione costiera e al ministero dell'Agricoltura e della Pesca di São Tomé e Príncipe l'intenzione di entrare nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe o di uscire da tale zona.

Nel notificare l'uscita, ciascun peschereccio comunica altresì la stima delle catture effettuate nel corso della permanenza nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe. Tali comunicazioni vengono effettuate di preferenza via fax e, per i pescherecci che non ne dispongono, via radio.

Un peschereccio sorpreso ad effettuare un'attività di pesca senza avere avvertito della sua presenza il ministero della pesca di São Tomé e Príncipe è considerato come un peschereccio senza licenza.

Il numero del fax e la frequenza radio sono comunicati al momento del rilascio della licenza di pesca.

Il ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe e gli armatori conservano copia delle comunicazioni via fax o della registrazione delle comunicazioni radio finché ognuna delle due parti approvi il computo definitivo dei canoni di cui al punto 3.

8. CATTURE ACCESSORIE

Le tonniere con reti a circuizione cercano di mettere a disposizione delle autorità di São Tomé e Príncipe le loro eventuali catture accessorie, ai prezzi stabiliti di comune accordo.

9. IMBARCO DI MARINAI

Su richiesta delle autorità di São Tomé e Príncipe, la flotta di tonniere con reti a circuizione imbarca 6 marinai di São Tomé e Príncipe per la durata della campagna, in ragione di non più di un marinaio per imbarcazione.

Le condizioni di lavoro e di retribuzione sono liberamente discusse tra gli armatori e i rappresentanti dei marinai.

Qualora i suddetti marinai non siano imbarcati, gli armatori sono tenuti a versare al ministero della Pesca un importo forfettario equivalente ai salari dei marinai non imbarcati.

Tale somma verrà destinata alla formazione di pescatori di São Tomé e Príncipe e sarà versata su un conto indicato dal ministero della Pesca.

10. NORME

Per la pesca del tonno sono applicabili le norme internazionali raccomandate dall'ICCAT.

11. UTILIZZAZIONE DI SERVIZI

I pescherecci comunitari cercano per quanto possibile di procurarsi a São Tomé e Príncipe i beni e i servizi necessari per la loro attività.

12. PROCEDURA IN CASO DI FERMO

a) *Trasmissione delle informazioni*

Entro 48 ore, il ministero della pesca informa la delegazione della Commissione e lo Stato di bandiera di qualsiasi fermo di un peschereccio comunitario operante nell'ambito dell'accordo, effettuato nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe, e trasmette una breve relazione sulle circostanze e i motivi all'origine del fermo. La delegazione e lo Stato di bandiera vengono inoltre informati in merito allo svolgimento delle procedure avviate e delle sanzioni applicate.

b) *Risoluzione del fermo*

Conformemente alle disposizioni della legge sulla pesca e dei relativi regolamenti, l'infrazione può essere risolta:

- mediante transazione: in tal caso, l'importo dell'ammenda applicata è determinato conformemente alle disposizioni di legge all'interno di una forcella che comprende un minimo e un massimo previsti dalla normativa di São Tomé e Príncipe;
- in via giudiziaria, nel caso in cui la controversia non abbia potuto essere composta mediante transazione, secondo le disposizioni previste dalla legge di São Tomé e Príncipe.

c) Si ottiene lo svincolo del peschereccio e l'equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:

- ad avvenuto espletamento degli obblighi derivanti dalla procedura di transazione su presentazione della relativa ricevuta, oppure
- una volta depositata la cauzione bancaria, in attesa dell'espletamento della procedura giudiziaria, su presentazione di un attestato che certifichi il deposito di una cauzione.

Appendice 1

**REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA**

DOMANDA DI LICENZA DI PESCA N.

Nome del richiedente:

Nome e indirizzo dell'armatore della nave:

Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante a São Tomé e Príncipe:

Nome del peschereccio:

Tipo di peschereccio:

Paese d'immatricolazione:

Porto e numero d'immatricolazione:

Identificazione esterna del peschereccio:

Segnale di chiamata e frequenza:

Lunghezza del peschereccio:

Larghezza del peschereccio:

Tipo di motore e potenza motrice:

Capacità delle stive:

Numero minimo dei membri d'equipaggio:

Tipo di pesca praticato:

Specie ittiche interessate:

.....

Periodo di validità richiesto:

«Certifico che le informazioni di cui sopra sono esatte.

Dichiaro di conoscere, di approvare e di impegnarmi a rispettare e a far rispettare la legislazione in materia di pesca marittima della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe, nonché la legislazione internazionale applicabile.»

Data:

Il richiedente

.....

REGOLAMENTO (CE) N. 429/2000 DELLA COMMISSIONE**del 25 febbraio 2000****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 25 febbraio 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	204	50,1
	624	219,5
	999	134,8
0707 00 05	052	116,8
	068	86,0
	628	160,7
	999	121,2
0709 10 00	220	203,6
0709 90 70	999	203,6
	052	119,2
	204	38,6
	628	127,8
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	999	95,2
	052	54,7
	204	37,2
	212	37,7
	624	55,6
0805 20 10	999	46,3
	052	50,8
	204	66,3
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	999	58,5
	052	47,4
	204	47,0
	220	74,4
	600	72,7
	624	69,7
	999	62,2
0805 30 10	052	45,5
	600	70,2
	999	57,9
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	114,7
	060	49,0
	388	151,4
	400	88,1
	404	84,6
	528	103,5
	720	116,9
	728	98,3
	999	100,8
	0808 20 50	388
400		110,0
512		97,7
528		107,9
720		64,3
999		96,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 430/2000 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2000**

che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la quarta gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽²⁾, stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara.

(2) A seguito delle offerte ricevute, è opportuno fissare il prezzo massimo di acquisto al livello sotto indicati.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo massimo d'acquisto per la quarta gara effettuata in virtù del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 22 febbraio 2000, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 431/2000 DELLA COMMISSIONE**del 25 febbraio 2000****che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 220ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 ⁽³⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato; a norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara; occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

- (2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 220ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

- importo massimo dell'aiuto: 117 EUR/100 kg,
— cauzione della destinazione: 129 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.⁽²⁾ GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.⁽³⁾ GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

**REGOLAMENTO (CE) N. 432/2000 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2000**

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la quarantottesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 494/1999 ⁽³⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere diffe-

renziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

(2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quarantottesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 59 del 6.3.1999, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 febbraio 2000, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la quarantottesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro $\geq 82\%$	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro $\geq 82\%$		95	91	95	91
	Burro $< 82\%$		92	88	—	88
	Burro concentrato		117	113	117	—
	Crema		—	—	40	38
Cauzione di trasformazione	Burro		105	—	105	—
	Burro concentrato		129	—	129	—
	Crema		—	—	44	—

REGOLAMENTO (CE) N. 433/2000 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2000
che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽²⁾, ha fissato i criteri in base ai quali sono aperti o sospesi in uno Stato membro gli acquisti mediante gara di burro all'intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 322/2000 della Commissione ⁽³⁾, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri, ha fissato l'elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento; dai prezzi di mercato comunicati dal Belgio, dal Lussemburgo, dalla Germania, dal Regno Unito e dalla Francia risulta che l'intervento deve essere sospeso

in quei paesi ed è quindi necessario adattare in conformità l'elenco degli Stati membri fissato dal regolamento (CE) n. 322/2000.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Danimarca, Grecia, Austria e Svezia.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 322/2000 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 37 del 12.2.2000, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 434/2000 DELLA COMMISSIONE**del 25 febbraio 2000****che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi di oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali ai dipartimenti francesi di oltremare (DOM) sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 391/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 220/2000 ⁽⁴⁾. A seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti

per l'approvvigionamento dei DOM conformemente agli importi riportati nell'allegato.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 391/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 267 del 9.11.1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 43 del 19.2.1992, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 24 del 29.1.2000, pag. 18.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 febbraio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto			
	Destinazione			
	Guadalupa	Martinica	Guyana francese	Riunione
Frumento tenero (1001 90 99)	39,00	39,00	39,00	42,00
Orzo (1003 00 90)	35,00	35,00	35,00	38,00
Granturco (1005 90 00)	46,00	46,00	46,00	49,00
Frumento (grano) duro (1001 10 00)	12,00	12,00	12,00	16,00
Avena (1004 00 00)	66,00	66,00	—	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 435/2000 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2000**

che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:

- (1) Gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle isole Canarie sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1832/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 221/2000 ⁽⁴⁾. A seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigiona-

mento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1832/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 320 dell'11.12.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 185 del 4.7.1992, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 24 del 29.1.2000, pag. 20.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 febbraio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)		Importo dell'aiuto
Frumento tenero	(1001 90 99)	36,00
Orzo	(1003 00 90)	32,00
Granturco	(1005 90 00)	43,00
Frumento duro	(1001 10 00)	8,00
Avena	(1004 00 00)	63,00

REGOLAMENTO (CE) N. 436/2000 DELLA COMMISSIONE**del 25 febbraio 2000****che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 562/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle Azzorre ed a Madera sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1833/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 222/2000 ⁽⁴⁾. A seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per

l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1833/92 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 76 del 13.3.1998, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 185 del 4.7.1992, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 24 del 29.1.2000, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 febbraio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)		Importo dell'aiuto	
		Destinazione	
		Azzorre	Madera
Frumento tenero	(1001 90 99)	36,00	36,00
Orzo	(1003 00 90)	32,00	32,00
Granturco	(1005 90 00)	43,00	43,00
Frumento duro	(1001 10 00)	8,00	8,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 437/2000 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2000**

**che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la quarta gara particolare
effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 317/2000 ⁽³⁾, gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.
- (2) Ai sensi dell'articolo 30 di tale regolamento, tenuto conto delle offerte ricevute, è fissato, per ciascuna gara particolare, un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar seguito alla gara; l'importo della cauzione di trasformazione deve essere fissato tenendo conto della differenza tra il prezzo di mercato del latte scremato in polvere e il prezzo minimo di vendita.

(3) È opportuno fissare, in regione delle offerte presentate, il prezzo minimo di vendita al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di trasformazione.

(4) Le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quarta gara particolare effettuata a norma del regolamento (CE) n. 2799/1999, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 22 febbraio 2000, il prezzo minimo di vendita e la cauzione di trasformazione sono fissati come segue:

— prezzo minimo di vendita:	
Germania:	207,52 EUR/100 kg
altri Stati membri:	203,52 EUR/100 kg
— cauzione di trasformazione: 40,00 EUR/100 kg.	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 37 del 12.2.2000, pag. 5.

REGOLAMENTO (CE) N. 438/2000 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 317/2000 ⁽³⁾, gli organismi d'intervento hanno indetto una procedura di gara permanente per il latte scremato in polvere entrato in magazzino anteriormente al 1° luglio 1998.

(2) Alla luce del quantitativo residuo disponibile e della situazione del mercato, è opportuno sostituire alla data succitata la data del 1° agosto 1998.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2799/1999, la data del «1° luglio 1998» è sostituita dal «1° agosto 1998».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 137 del 12.2.2000, pag. 5.

**REGOLAMENTO (CE) N. 439/2000 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2000**

che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare ⁽⁵⁾ prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.
- (2) Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazio-

nali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

- (3) Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, *mutatis mutandis*, alle operazioni anzidette.
- (4) I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 febbraio 2000, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

(EUR/t)

Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 9400	0,00
1001 90 99 9000	33,00
1002 00 00 9000	66,00
1003 00 90 9000	29,00
1004 00 00 9400	60,00
1005 90 00 9000	40,00
1006 30 92 9100	163,00
1006 30 92 9900	163,00
1006 30 94 9100	163,00
1006 30 94 9900	163,00
1006 30 96 9100	163,00
1006 30 96 9900	163,00
1006 30 98 9100	163,00
1006 30 98 9900	163,00
1006 30 65 9900	163,00
1006 40 00 9000	—
1007 00 90 9000	40,00
1101 00 15 9100	45,00
1101 00 15 9130	45,00
1102 20 10 9200	55,92
1102 20 10 9400	47,93
1102 30 00 9000	—
1102 90 10 9100	40,79
1103 11 10 9200	0,00
1103 11 90 9200	0,00
1103 13 10 9100	71,89
1103 14 00 9000	—
1104 12 90 9100	103,84
1104 21 50 9100	54,38

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 440/2000 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2000**

**che determina i quantitativi per i quali sono concesse, per l'anno 2000, le assegnazioni annuali agli
«operatori nuovi arrivati» nel quadro dei contingenti tariffari all'importazione delle banane ACP
tradizionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione, del 28 ottobre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio per quanto riguarda il regime d'importazione delle banane nella Comunità ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 756/1999 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 9 paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 250/2000 della Commissione ⁽⁵⁾ ha adottato alcune modalità relative all'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali ed ha fissato le quantità ed ha fissato le quantità indicative per il secondo trimestre del 2000.
- (2) L'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2362/98 definisce il metodo di calcolo dell'assegnazione annuale di ciascun operatore nuovo arrivato; secondo tale metodo, in funzione delle singole domande classificate in ordine crescente di quantità, la Commissione determina i quantitativi per i quali sono concesse le assegnazioni annuali.
- (3) La Commissione, basandosi sulle comunicazioni trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 250/2000, adotta le disposizioni del presente regolamento in virtù delle quali le autorità nazionali competenti determinano le assegna-

zioni individuali degli operatori interessati e le notificano a questi ultimi.

- (4) Tuttavia, i risultati delle verifiche e dei controlli sulla registrazione degli operatori dalle autorità nazionali competenti in cooperazione con la Commissione possono eventualmente condurre ad un'ulteriore modifica delle disposizioni del presente regolamento nonché a rettifiche delle assegnazioni annuali degli operatori nuovi arrivati. Pertanto, le assegnazioni annuali determinate dalle autorità nazionali a norma del regolamento (CE) n. 2362/98 e del presente regolamento non possono costituire diritti acquisiti né essere invocate dagli operatori come legittime aspettative.
- (5) Le disposizioni del presente regolamento devono entrare in vigore immediatamente in considerazione dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 2362/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 404/93, le autorità nazionali competenti determinano, per l'anno 2000, le assegnazioni annuali degli «operatori nuovi arrivati» di cui agli articoli 7 e seguenti del regolamento (CE) n. 2362/98 conformemente alle disposizioni dell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 293 del 31.10.1998, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU L 98 del 13.4.1999, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 26 del 2.2.2000, pag. 6.

ALLEGATO

Applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2362/98

I	II
Classificazione delle domande di assegnazione (in ordine crescente di quantità):	Modalità di determinazione dell'assegnazione:
1) Domande relative a una quantità inferiore a 214,560 tonnellate	— Concessione dell'assegnazione per la quantità richiesta
2) Domande relative a una quantità uguale o superiore a 214,560 tonnellate	— Concessione dell'assegnazione per 214,560 tonnellate.

REGOLAMENTO (CE) N. 441/2000 DELLA COMMISSIONE**del 25 febbraio 2000****relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento irlandese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione di 29 977 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento irlandese.
- (3) Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il controllo delle spese. A tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93.
- (4) Qualora il ritiro di orzo avvenga con oltre cinque giorni di ritardo o lo svincolo di una delle cauzioni previste sia ritardato per motivi imputabili all'organismo di intervento, lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, l'organismo d'intervento irlandese indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di orzo da esso detenuto.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 29 977 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo, eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 29 977 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 16, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta.

2. Alle esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non si applica alcuna restituzione o tassa all'esportazione, né alcuna maggiorazione mensile.

3. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2131/93.

Articolo 4

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽⁵⁾.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 2 marzo 2000, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 25 maggio 2000, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento irlandese.

Articolo 6

1. L'organismo d'intervento, ammassatore nonché l'aggiudicatario se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

⁽⁵⁾ GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito. Se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità:

- a) superiore a quella indicata nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;
- b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:
 - 2 kg/hl per il peso specifico, senza comunque essere inferiore a 60 kg/hl,
 - un punto percentuale per il tenore di umidità,
 - mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione ⁽¹⁾ e
 - mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta,

l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

- c) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui alla lettera b), l'aggiudicatario può:
 - accettare la partita tal quale,
 - oppure rifiutare di prendere in consegna la partita. In tal caso egli è liberato dai suoi obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo di intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, qualora chieda all'organismo di intervento di fornirgli un'altra partita di orzo di intervento della qualità prevista, senza spese supplementari, la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II;
- d) inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può prendere in consegna la partita di cui trattasi. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di orzo di intervento della qualità prevista senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'ag-

giudicatario ne informa immediatamente la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'articolo II.

2. Tuttavia se l'uscita dell'orzo ha luogo prima che siano conosciuti i risultati dell'analisi, tutti i rischi incombono all'aggiudicatario a partire dal ritiro della partita, fatte salve le possibilità di ricorso di cui quest'ultimo potrebbe disporre nei confronti dell'ammassatore.

3. L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro il termine di un mese dalla data della domanda di sostituzione da esso presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.

4. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi, indicate al paragrafo 1, eccettuate quelle relative ai casi in cui il risultato definitivo delle analisi evidenzia una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, sono a carico del FEOOG limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro nonché le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

Articolo 7

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione ⁽²⁾, i documenti relativi alla vendita di orzo conformemente al presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, devono recare la dicitura:

- Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) n° 441/2000
- Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 441/2000
- Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 441/2000
- Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 441/2000
- Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 441/2000
- Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) n° 441/2000
- Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 441/2000
- Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 441/2000
- Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.º 441/2000
- Interventio-ohraa, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 441/2000
- Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 441/2000.

⁽¹⁾ GU L 74 del 20.3.1992, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

Articolo 8

1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena sono rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.

2. In deroga all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 2131/93, a garanzia dell'obbligo di esportazione è costituita una cauzione il cui importo è pari alla differenza tra il prezzo d'intervento valido il giorno dell'aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione e mai inferiore a 10 EUR per tonnellata. La metà di tale importo è depositato all'atto del rilascio del titolo e il saldo è depositato prima del ritiro dei cereali.

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3002/92:

— la parte dell'importo della cauzione depositata all'atto del rilascio del titolo deve essere svincolata entro venti giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova che il cereale ritirato ha lasciato il territorio doganale della Comunità.

In deroga all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2131/93:

— l'importo restante deve essere svincolato entro quindici giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario

fornisce le prove previste all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 3665/87.

3. Salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, in particolare in caso di avvio di un'indagine amministrativa, l'eventuale superamento dei termini previsti dal presente articolo per lo svincolo delle cauzioni ivi indicate darà luogo ad un risarcimento, da parte dello Stato membro, pari a 0,015 EUR/10 tonnellate per giorno di ritardo.

Tale risarcimento non è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

Articolo 9

L'organismo d'intervento irlandese comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato III rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato IV.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Baltinglass/Co. Wicklow	15 000
Naas/Co. Kildare	2 167
Gorey/Co. Wexford	9 501
Freshford Road/Kilkenny	3 309

ALLEGATO II

Comunicazione di rifiuto di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento irlandese

[Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 441/2000]

- Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:
- Data dell'aggiudicazione:
- Data del rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del silo	Giustificazione del rifiuto della partita
			<ul style="list-style-type: none"> — Peso specifico (kg/hl) — % chicchi germinati — % impurità varie (Schwarzbesatz) — % degli elementi che non sono di cereali di base di qualità perfetta — Altri

ALLEGATO III

Gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo di intervento irlandese

[Regolamento (CE) n. 441/2000]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta (in EUR/t) ⁽¹⁾	Maggiorazioni (+) Riduzioni (-) (in EUR/t) (per memoria)	Spese commerciali (in EUR/t)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

⁽¹⁾ Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

ALLEGATO IV

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti: DG AGRI-C-1:

- Telefax: 296 49 56
295 25 15
- telex: 22037 AGREC B,
22070 AGREC B (caratteri greci).

REGOLAMENTO (CE) N. 442/2000 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2000
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 254/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione

comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Consiglio e del Parlamento europeo ⁽⁴⁾.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La merce descritta nella colonna 1 della tabella figurante in allegato deve essere classificata nella nomenclatura combinata nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2000.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione


⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 28 del 3.2.2000, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1.


ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>1. Cingoli di trasmissione di gomma vulcanizzata, rafforzati con traverse metalliche e fili d'acciaio.</p> <p>I cingoli di trasmissione sono, per esempio, utilizzati sulle attrezzature e macchine per cantieri, sui veicoli per l'asestamento e la manutenzione delle piste da sci o sulle macchine agricole.</p> <p>Le parti metalliche servono soltanto a rafforzare e a guidare il cingolo di trasmissione.</p> <p>(Cfr. illustrazione A (*))</p>	4016 99 82	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1, 3b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 1a) della sezione XVI, della nota 2a) della sezione XVII e del testo delle voci e sottovoci NC 4016, 4016 99 e 4016 99 82.</p> <p>I fili d'acciaio e le traverse metalliche non sono uniti tra di loro e sono interamente rivestiti di gomma vulcanizzata. Le parti metalliche non costituiscono cingoli di trasmissione autonomi.</p>
<p>2. Veicolo nuovo, a tre ruote, con motore a due tempi, di cilindrata di 49,8 cm³, con accensione e scintilla, dotato di un differenziale, di cambio a quattro marce e di una retromarcia.</p> <p>Il veicolo dispone di una cabina con un solo sedile, destinato al conducente, e di comandi fissati sul manubrio.</p> <p>Questi veicoli hanno un pianale di carico che può essere coperto o scoperto. Essi possono portare un carico massimo di 200 kg.</p> <p>Cfr. illustrazione B (*)</p>	8704 31 91	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei Codici NC 8704, 8704 31 e 8704 31 91.</p>
<p>3. Pallone in fogli di materia plastica e film d'alluminio saldati. Il foglio di materia plastica è l'esterno del pallone.</p> <p>Questi palloni presentano un boccaglio di riempimento che comprende una valvola di gonfiamento a forma di nastro di materia sintetica. Questo nastro si chiude ermeticamente in modo automatico e impedisce al gas di fuoriuscire.</p> <p>Questi palloni sono gonfiati a gas (aria o elio).</p>	9503 90 32	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2v) del capitolo 39, nonché dal testo dei codici NC 9503, 9503 90, 9503 90 32.</p> <p>Questi prodotti possono essere stampati con diversi motivi, i quali non influiscono sulla loro classificazione come pallonigiocattoli.</p>
<p>4. Aquilone a forma di paracadute rettangolare, senza telaio, composto di cellule in materia plastica che si gonfiano sotto l'effetto del vento. Questi aquiloni possono essere utilizzati da soli, tuttavia molti di questi aquiloni, quando sono dello stesso tipo, possono essere utilizzati insieme, l'uno sopra l'altro.</p> <p>Questi aquiloni sono guidati dal suolo con due o quattro corde.</p> <p>Cfr. illustrazione C e D (*)</p>	9503 90 37	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 9503, 9503 90 e 9503 90 37.</p> <p>Benché questi aquiloni possono essere utilizzati per delle competizioni sportive e per trainare un kart da spiaggia, uno sciatore o un surfista, essi servono essenzialmente per il divertimento di bambini e di adulti.</p>


(*) L'illustrazione ha carattere puramente indicativo.




A



B



C



D

**REGOLAMENTO (CE) N. 443/2000 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2000**

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale. In conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(3) Il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima.

(4) Esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 5 015 t di riso verso determinate destinazioni. È indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1432/1999 ⁽⁵⁾. In sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto.

(5) Il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

(6) La situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7) Per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione.

(8) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(9) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

(10) Per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che beneficino di restituzione.

(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Fatta salva la quantità di 5 015 t indicata nell'allegato, il rilascio di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione è sospeso per i prodotti indicati in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2000.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 56.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 febbraio 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

(EUR/t)			(EUR/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
1006 20 11 9000	01	117,00	1006 30 65 9900	01	147,00
1006 20 13 9000	01	117,00		04	151,00
1006 20 15 9000	01	117,00			
1006 20 17 9000	—	—	1006 30 67 9100	05	151,00
1006 20 92 9000	01	117,00	1006 30 67 9900	—	—
1006 20 94 9000	01	117,00			
1006 20 96 9000	01	117,00	1006 30 92 9100	01	147,00
1006 20 98 9000	—	—		02	151,00 (2)
1006 30 21 9000	01	117,00		03	156,00 (2)
1006 30 23 9000	01	117,00		04	151,00
1006 30 25 9000	01	117,00		05	151,00
1006 30 27 9000	—	—			
1006 30 42 9000	01	117,00	1006 30 92 9900	01	147,00
1006 30 44 9000	01	117,00		04	151,00
1006 30 46 9000	01	117,00			
1006 30 48 9000	—	—	1006 30 94 9100	01	147,00
1006 30 61 9100	01	147,00		02	151,00 (2)
	02	151,00 (2)		03	156,00 (2)
	03	156,00 (2)		04	151,00
	04	151,00		05	151,00
	05	151,00	1006 30 94 9900	01	147,00
1006 30 61 9900	01	147,00		04	151,00
	04	151,00			
1006 30 63 9100	01	147,00	1006 30 96 9100	01	147,00
	02	151,00 (2)		02	151,00 (2)
	03	156,00 (2)		03	156,00 (2)
	04	151,00		04	151,00
	05	151,00		05	151,00
1006 30 63 9900	01	147,00	1006 30 96 9900	01	147,00
	04	151,00		04	151,00
1006 30 65 9100	01	147,00			
	02	151,00 (2)	1006 30 98 9100	05	151,00
	03	156,00 (2)			
	04	151,00	1006 30 98 9900	—	—
	05	151,00	1006 40 00 9000	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia, restituzioni fissate nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 per un quantitativo globale di 2 733 t di riso equivalente lavorato,
 02 le zone I, II, III, VI, a esclusione della Turchia,
 03 le zone IV, V, VII c), il Canada e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,
 04 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato, restituzioni fissate nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 per un quantitativo globale di 800 t,
 05 Ceuta e Melilla, restituzioni fissate nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 per un quantitativo globale di 473 t.

(2) Per il riso delle destinazioni 02 e 03, restituzioni fissate nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 per un quantitativo totale di 1 009 t.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 444/2000 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2000**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della
gara indetta dal regolamento (CE) n. 2176/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2176/1999 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 18 al 24 febbraio 2000, è fissata una restituzione massima pari a 261,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi del codice NC 1006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2176/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 267 del 15.10.1999, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 445/2000 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2000**

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2178/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2178/1999 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 18 al 24 febbraio 2000, è fissata una restituzione massima pari a 180,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2178/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 267 del 15.10.1999, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 446/2000 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2000**

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2179/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2179/1999 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 18 al 24 febbraio 2000, è fissata una restituzione massima pari a 161,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2179/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 267 del 15.10.1999, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 447/2000 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2000**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della
gara indetta dal regolamento (CE) n. 2180/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2180/1999 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 18 al 24 febbraio 2000, è fissata una restituzione massima pari a 165,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2180/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 267 del 15.10.1999, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

DIRETTIVA 2000/5/CE DELLA COMMISSIONE**del 25 febbraio 2000****che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/38/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) I governi del Regno Unito e della Repubblica d'Austria hanno inoltrato richieste motivate di modificare gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE.
- (2) I cicli di formazione di assistente sociale diplomato — igiene mentale («Approved social worker — Mental Health») e di consulente in materia di marchi («Trade markagent») nel Regno Unito devono essere soppressi dall'allegato C della direttiva 92/51/CEE. La professione di assistente sociale diplomato — igiene mentale non è regolamentata nel Regno Unito. Il ciclo di formazione di un consulente in materia di marchi corrisponde ora alla definizione di cui all'articolo 1, lettera a), primo capoverso, secondo trattino, punto i), della direttiva 92/51/CEE.
- (3) Occorre inserire, nell'allegato C della direttiva 92/51/CEE, i cicli di formazione del Regno Unito che conducono alla qualifica di tecnico specializzato nella gestione dei rifiuti («Certified technically competent person in waste management»), se ammessi nel Regno Unito come qualifiche professionali nazionali («National Vocational Qualifications» — NVQ) dei livelli 3 e 4.
- (4) Occorre modificare il testo del punto 5 dell'allegato C della direttiva 92/51/CEE, secondo il quale i cicli di formazione del Regno Unito, in esso elencati, possono conferire le qualifiche ammesse dal «National Vocational Qualifications» (NVQ) o approvate o riconosciute equivalenti dal «National Council for Vocational Qualifications». Nel Regno Unito non esiste più l'approvazione o il riconoscimento in quanto equivalenti. Il «National Council for Vocational Qualifications» è stato sostituito da un'altra autorità. Non è necessario designare nella direttiva tale competente autorità.
- (5) Occorre inserire, nell'allegato C della direttiva 92/51/CEE, i cicli particolari di formazione di base per infermieri specializzati nella cura di bambini e adolescenti («spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege») e di persone affette da malattie psichiche, recentemente introdotti nella Repubblica d'Austria. Trattasi di cicli che forniscono un elevato grado di formazione, il cui diploma consente l'assun-

zione di responsabilità e compiti comparabili a quelli legati al diploma rilasciato dalla formazione postsecondaria di cui all'articolo 1, lettera a), primo capoverso, secondo trattino, punto i) direttiva 92/51/CEE.

- (6) Occorre cancellare, dall'allegato D della direttiva 92/51/CEE, il riferimento al «National Council for Vocational Qualifications». Esso è stato sostituito da un'altra autorità. Non è necessario designare nella direttiva tale competente autorità.
- (7) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 15 della direttiva 92/51/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE vengono modificati ai sensi dell'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Entro la data del 27 febbraio 2001, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri faranno riferimento alla presente direttiva in seno alle disposizioni stesse ovvero corredandole di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle più importanti disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

*Articolo 4*La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2000.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 209 del 24.7.1992, pag. 25.⁽²⁾ GU L 184 del 12.7.1997, pag. 31.

ALLEGATO

A. L'allegato C della direttiva 92/51/CEE viene modificato come segue:

1) Al punto «1. Settore paramedico e sociopedagogico», dopo la sezione «nei Paesi Bassi» e il trattino ad essa successivo di «assistente veterinario» («dierenartsassistent») viene inserita la seguente sezione:

«In Austria

- formazione di base particolare per infermieri specializzati nella cura di bambini e adolescenti («spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege»),
- formazione di base particolare per infermieri specializzati nella cura di persone affette da malattie psichiche («spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege»).

2) Il primo capoverso del punto «5. Corsi di formazione nel Regno Unito ammessi in quanto "National Vocational Qualifications" o in quanto "Scottish Vocational Qualifications"», viene modificato come segue:

a) vengono soppressi i seguenti cicli di formazione:

- assistente sociale diplomato — igiene mentale («Approved social worker — Mental Health»);
- consulente in materia di marchi («Trade mark agent»);

b) come ultimo trattino viene aggiunto il ciclo di formazione per tecnico specializzato nella gestione dei rifiuti («Certified technically competent person in waste management»);

c) le parole «... o approvate o riconosciute equivalenti dal "National Council for Vocational Qualifications" ...» vengono soppresse.

B. L'allegato D della direttiva 92/51/CEE viene modificato come segue:

Nel primo capoverso, le parole «... dal National Council for Vocational Qualifications, ...» vengono soppresse.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1999

che approva un programma nazionale di aiuti finlandese in attuazione dell'articolo 141 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia

[notificata con il numero C(1999) 5200]

(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(2000/167/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 141,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 ottobre 1999 la Finlandia ha comunicato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 143 dell'atto di adesione e dell'articolo 88 del trattato CE, un programma nazionale di aiuti in attuazione dell'articolo 141 nonché taluni provvedimenti connessi concernenti le regioni A e B e l'arcipelago delle regioni A e B.
- (2) Il 6 dicembre 1999 la Finlandia ha presentato una versione modificata del summenzionato programma.
- (3) Il 30 luglio 1996, a seguito di una precedente notifica delle autorità finlandesi, la Commissione ha adottato la decisione 97/428/CE ⁽¹⁾ che approva un programma di aiuti finlandese in attuazione dell'articolo 141 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, nonché taluni provvedimenti connessi.
- (4) Nella versione modificata, il programma notificato dalla Finlandia sospende taluni aiuti precedentemente autorizzati dalla Commissione con la decisione 97/428/CE, conferma altri aiuti autorizzati, proroga taluni aiuti fino a tutto il 2003 e istituisce nuovi aiuti per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2003.

- (5) All'articolo 1, lettera a), della decisione 97/428/CE la Commissione, in applicazione dell'articolo 141 dell'atto di adesione, ha autorizzato per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 2001, un aiuto nazionale a favore degli agricoltori con un programma di sviluppo per investimenti nella produzione primaria (attività agricole e orticole all'interno dell'azienda) che non comportavano un aumento della capacità di produzione totale del settore esistente alla data della decisione (30 luglio 1996). L'importo dell'aiuto è pari al massimo al 50 % del costo totale degli investimenti per i settori delle carni suine, delle carni di pollame e delle uova e al 75 % degli stessi costi per altri settori, a condizione che vengano rispettati i limiti massimi individuali stabiliti dalla decisione della Commissione C(96)733 del 19 aprile 1996. L'articolo 1, lettera b), della decisione 97/428/CE autorizzava inoltre la concessione di un aiuto per un periodo massimo di cinque anni come sostegno al reddito in seguito al cambio di produzione.

- (6) La Finlandia ha chiesto alla Commissione di prorogare l'autorizzazione dell'aiuto per investimenti nella produzione primaria fino al 31 dicembre 2003.

- (7) Dai dati trasmessi dalla Finlandia in applicazione dell'articolo 3 della decisione 97/428/CE risulta che il summenzionato aiuto per investimenti nella produzione primaria contribuisce, mediante miglioramenti strutturali, alla salvaguardia e al miglioramento delle attuali strutture produttive, è quindi opportuno accettare la richiesta di proroga dell'aiuto.

⁽¹⁾ GU L 184 del 12.7.1997, pag. 50.

- (8) All'articolo 2 della decisione 97/428/CE la Commissione autorizza taluni aiuti per un periodo indeterminato, conformemente all'articolo 88 del trattato.
- (9) Nella notifica la Finlandia dichiara di voler sospendere alcuni degli aiuti in questione, ma di voler mantenere l'aiuto per lo sviluppo di sistemi di qualità di cui all'articolo 2, lettera d), della decisione 97/428/CE e gli aiuti integrativi di cui all'articolo 2, lettera e), della stessa decisione.
- (10) Non vi è motivo di rivedere la precedente valutazione della Commissione, secondo cui gli aiuti in questione possono essere considerati compatibili con il mercato comune. Essi continuano pertanto ad essere autorizzati ai sensi della decisione 97/428/CE.
- (11) Nella notifica del 25 ottobre 1999 la Finlandia ha inoltre chiesto alla Commissione di autorizzare, ai sensi dell'articolo 141 dell'atto di adesione, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2003, taluni pagamenti diretti al produttore nei settori delle produzioni animale, lattiero-casearia e orticola.
- (12) Conformemente all'articolo 141 dell'atto di adesione, la Commissione può autorizzare la Finlandia a concedere aiuti nazionali ai produttori, per agevolare la piena integrazione nella politica agricola comune, qualora sussistano serie difficoltà derivanti dall'adesione, che permangano dopo la piena utilizzazione delle possibilità di cui agli articoli 138, 139, 140 e 142 e delle altre misure derivanti dalla normativa esistente nella Comunità.
- (13) Conformemente all'articolo 137, paragrafo 3, dell'atto di adesione, il periodo durante il quale possono essere concessi aiuti a norma degli articoli 138, 139 e 140 scade il 31 dicembre 1999.
- (14) L'articolo 142 dell'atto di adesione non si applica alle regioni interessate dal programma nazionale di aiuti notificato alla Commissione il 25 ottobre 1999.
- (15) A causa delle condizioni climatiche, delle dimensioni ridotte delle aziende agricole e degli elevati costi fissi, la redditività della produzione agricola nella Finlandia meridionale è molto bassa.
- (16) I dati trasmessi dalla Finlandia evidenziano che un'improvvisa diminuzione del sostegno a seguito della scadenza degli aiuti a norma degli articoli 138, 139 e 140 dell'atto di adesione provocherebbe gravi problemi, in quanto un notevole calo del reddito degli agricoltori comprometterebbe la continuità della produzione agricola nella Finlandia meridionale.
- (17) Benché negli ultimi anni si sia registrato qualche miglioramento, occorre proseguire l'opera di adeguamento strutturale del settore agricolo nella Finlandia meridionale ai fini di una reale integrazione dell'agricoltura finlandese nella politica agricola comune.
- (18) Con la decisione 97/428/CE la Commissione ha ritenuto che gli aiuti a norma dell'articolo 141 dell'atto di adesione debbano essere destinati a miglioramenti strutturali al fine di agevolare la piena integrazione dei produttori nella politica agricola comune.
- (19) Tuttavia, l'esperienza insegna che un regime di aiuti diretti al reddito a carattere transitorio e decrescente può essere considerato il necessario complemento della politica di risanamento strutturale, purché tali aiuti siano destinati innanzitutto ad accompagnare l'adeguamento strutturale, non si frappongano ai necessari mutamenti strutturali e siano limitati al periodo strettamente necessario.
- (20) In considerazione dei tempi necessari per realizzare mutamenti strutturali a lungo termine, risulta opportuno autorizzare gli aiuti di cui alla presente decisione fino al 31 dicembre 2003.
- (21) La produzione totale che può beneficiare dell'aiuto deve essere limitata a quella precedentemente ammissibile a norma dell'articolo 138 dell'atto di adesione. La produzione in causa è inferiore all'1 % della produzione comunitaria in tutti i settori interessati e non avrà quindi incidenze di rilievo sui mercati della Comunità.
- (22) La Finlandia è tenuta a trasmettere una relazione dettagliata su tutte le misure e i settori interessati anteriormente al 30 giugno 2003, compresa una valutazione del grado in cui tali misure avranno risolto le gravi difficoltà e agevolato la piena integrazione degli agricoltori finlandesi nella politica agricola comune.
- (23) Nel settore della produzione animale, la Finlandia ha chiesto, per motivi di efficienza amministrativa, di applicare in taluni casi un aiuto per unità di bestiame anziché un aiuto per chilogrammo o per animale.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione autorizza la Finlandia a continuare a concedere l'aiuto di cui all'articolo 1, lettera a), della decisione 97/428/CE fino al 31 dicembre 2003.

Articolo 2

1. La Commissione autorizza la Finlandia a concedere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2003, gli aiuti di cui all'allegato I a concorrenza del massimale indicato nella tabella.

2. Gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono concessi entro i seguenti limiti:

— per il latte vaccino: i quantitativi di riferimento dei singoli produttori interessati conformemente al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio (1),

(1) GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1.

- per i bovini: i limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio ⁽¹⁾ (allegati I e II),
- per i bovini maschi: 90 capi per azienda,
- per le vacche nutrici e i bovini maschi: il totale degli animali che beneficiano dell'aiuto non può superare un coefficiente di densità pari a 2 UB/ha di superficie foraggera,
- per le pecore e le capre: il limite individuale attribuito ai produttori in applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio ⁽²⁾.

Articolo 3

La Commissione autorizza la Finlandia a concedere, nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2000, un aiuto complementare per toro, a concorrenza del massimale indicato all'allegato II, per agevolare la transizione dal regime di aiuto connesso alla macellazione al regime per unità di bestiame.

Articolo 4

Entro il 30 giugno 2003 la Finlandia trasmette una relazione dettagliata relativa all'applicazione delle misure autorizzate dalla decisione 97/428/CE e dalla presente decisione, nonché alla loro incidenza sull'integrazione dell'agricoltura finlandese nella politica agricola comune.

Articolo 5

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1.

ALLEGATO I

	Unità	Massimale dell'aiuto FMK/unità			
		2000	2001	2002	2003
Latte					
— Arcipelago esterno e isola di Åland	kg	0,45	0,43	0,415	0,405
— Altre zone delle regioni A e B	kg	0,37	0,355	0,345	0,335
Vacche nutrici					
Regioni A e B	UB	420	400	385	376
Bovini maschi					
Regioni A e B	UB	2 210	2 120	2 050	2 000
Pecore e capre					
Regioni A e B	UB	2 260	2 140	2 045	1 980
Bovini e pecore: Integrazione per l'arcipelago dell'importo normale versato per le regioni A e B (compresi vacche lattifere, vacche nutrici, bovini maschi, altri bovini e pecore)	UB	2 570	2 460	2 380	2 322
Carni suine e suini					
— Arcipelago esterno e isola di Åland	UB	2 290	2 160	2 070	2 004
— Altre zone delle regioni A e B	UB	1 930	1 830	1 750	1 692
Galline ovaiole					
— Arcipelago esterno e isola di Åland	UB	2 300	2 180	2 080	2 017
— Altre zone delle regioni A e B	UB	1 860	1 760	1 685	1 634
Altro pollame					
Regioni A e B	UB	2 270	2 150	2 055	1 992
Cavalli					
Regioni A e B	UB	2 115	2 000	1 910	1 852
Giovenche da macello					
Regioni A e B	Animale	710	680	660	642
Serre	m ²	76	73	70	68
Magazzini per prodotti orticoli					
— con controllo termico	m ³	95	92	89	86
— senza controllo termico	m ³	67	64	62	60

Note:

Nella colonna «unità», per «UB» si intende unità di bestiame

1. Per il calcolo della media delle unità di bestiame (massimale UB) deve essere utilizzata la seguente tabella:

	UB
Bovini di età compresa tra 6 e 24 mesi	0,6
Bovini di più di 24 mesi	1,0
Pecore	0,15
Capre	0,48
Scrofe	0,7
Galline ovaiole, madri comprese	0,013
Anatre, broiler, oche e tacchini (genitori)	0,026
Fagiani e anatre selvatiche (genitori)	0,013
Boiler	0,0053
Cavalli di più di 6 mesi	
— Fattrici (comprese le fattrici pony)	1,0
— Cavalli finlandesi	0,85
— Pony e altri cavalli di età compresa tra 1 e 3 anni	0,60

2. Per il calcolo delle unità di bestiame (UB) relative ai suini e al pollame da carne deve essere utilizzata la seguente tabella (almeno il numero indicato di capi macellati per una unità di bestiame):

13 suini da ingrasso macellati	1 UB
550 anatre macellate	1 UB
320 oche macellate	1 UB
190 tacchini macellati	1 UB
1 375 fagiani macellati	1 UB
1 375 anatre selvatiche macellate	1 UB

—

ALLEGATO II

Aiuti per i tori nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2000 destinati ad agevolare la transizione dal regime di aiuto connesso alla macellazione al regime di aiuto per unità di bestiame**Arcipelago esterno**

Gennaio-febbraio 2000	1 030 FIM/animale
Marzo-aprile 2000	655 FIM/animale
Maggio-giugno 2000	280 FIM/animale

Isola principale di Åland

Gennaio-febbraio 2000	740 FIM/animale
Marzo-aprile 2000	470 FIM/animale
Maggio-giugno 2000	200 FIM/animale

Altre zone delle regioni A e B

Gennaio-febbraio 2000	675 FIM/animale
Marzo-aprile 2000	430 FIM/animale
Maggio-giugno 2000	185 FIM/animale

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2000

relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

[notificata con il numero C(2000) 434]

(2000/168/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30,

visto il regolamento (CE) n. 1918/98 della Commissione, del 9 settembre 1998, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, e che abroga il regolamento (CE) n. 589/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1918/98 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori.
- (2) Le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 febbraio 2000, espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 1918/98, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti.
- (3) Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° marzo 2000, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t.
- (4) Appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 febbraio 2000, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

Germania:

— 250 tonnellate originarie del Botswana.

Regno Unito:

— 200 tonnellate originarie del Botswana

— 120 tonnellate originarie della Namibia

— 30 tonnellate originarie dello Swaziland

— 600 tonnellate originarie dello Zimbabwe.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/98, nei primi dieci giorni del mese di marzo 2000 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

— Botswana:	17 816 tonnellate,
— Kenia:	142 tonnellate,
— Madagascar:	7 579 tonnellate,
— Swaziland:	3 278 tonnellate,
— Zimbabwe:	7 720 tonnellate,
— Namibia:	12 399 tonnellate.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.⁽²⁾ GU L 250 del 10.9.1998, pag. 16.⁽³⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.⁽⁴⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

RETTIFICHE

Rettificazione del regolamento (CE) n. 1431/1999 della Commissione, del 30 giugno 1999, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1° luglio 1999-30 giugno 2000)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 166 del 1° luglio 1999)

Pagina 52, articolo 8, paragrafo 4, primo comma:

anziché: «4. I quantitativi residui sono assegnati, a richiesta, agli operatori che possono provare di aver esportato nei e/o importato dai paesi terzi almeno 50 animali vivi di cui al codice NC 0102 90»,

leggi: «4. I quantitativi residui sono assegnati, a richiesta, agli operatori che possono provare di aver esportato nei e/o importato dai paesi terzi nel 1998 almeno 50 animali vivi di cui al codice NC 0102 90».

Rettificazione del regolamento (CE) n. 2592/1999 della Commissione, dell'8 dicembre 1999, recante modifica del regolamento (CE) n. 1826/1999 che modifica il regolamento (CE) n. 929/1999 che istituisce dazi antidumping e dazi compensativi provvisori sulle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia per quanto riguarda taluni esportatori, istituisce dazi antidumping e dazi compensativi provvisori sulle importazioni di tale salmone per quanto riguarda taluni esportatori, modifica la decisione 97/634/CE che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardo alle importazioni di tale salmone e modifica il regolamento (CE) n. 772/1999 del Consiglio che impone dazi antidumping e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di tale salmone

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 315 del 9 dicembre 1999)

A pagina 20, articolo 1, paragrafo 3:

anziché: «regolamento (CE) n. 929/1999 della Commissione (1)»,

leggi: «regolamento (CE) n. 1826/1999».

A pagina 20, eliminare nota (1) a piè di pagina.
